

Pozza di Fassa li, 21 maggio 2015

Prot. n. c_g950/4576/8.7

Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del massimo rialzo per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto urbano-turistico "Pozza di Fassa – Gardeccia" mediante autobus di peso non superiore a 5 tonnellate per il periodo dal 30 maggio al 18 ottobre 2015 compresi.

Deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 20 maggio 2015.

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 28 maggio 2015.

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELLA CONCESSIONE

Il **Comune di Pozza di Fassa** intende concedere ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., a mezzo di procedura aperta, i seguenti servizi.

Oggetto della concessione: servizio di trasporto urbano-turistico "Pozza di Fassa – Gardeccia" mediante autobus di peso non superiore a 5 tonnellate per il periodo dal 30.5.2015 al 18.10.2015 compresi.

CODICE CIG: 626447042E

Valore della concessione: Euro 220.000,00= pari all'ammontare presunto del fatturato.

Il valore della concessione riferito ai 4 mesi e 18 giorni di durata è pari all'importo presunto del fatturato stimato dall'amministrazione concedente in base ai dati desumibili dai precedenti affidamenti.

Importo del canone di concessione soggetto ad offerta migliorativa (al rialzo): **Euro 5.000,00-.**

Durata: 4 mesi e 18 giorni, dal 30.5.2015 al 18.10.2015 compresi.

Luogo di esecuzione: Comune di Pozza di Fassa.

Modalità di pagamento del canone: ai sensi dell'art. 2) del capitolato speciale, il pagamento del canone va effettuato prima della stipula del contratto.

La controprestazione a favore del concessionario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, pertanto il servizio è remunerato esclusivamente mediante la riscossione delle tariffe da parte degli utenti.

Classificazione dei servizi:

☒ **Prestazione principale:** servizio di trasporto urbano-turistico;

☐ **Prestazioni secondarie:** non previste.

Piazza de Comun n. 1 – 38036 Pozza di Fassa (TN) - Cod. fisc. 82000950228

Tel. 0462/764758 – Fax 0462/763578

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comunepozzadifassa.net

E-mail: segreteria@comunepozzadifassa.net

Il servizio **non è** suddiviso in lotti.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità all'art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., con il **criterio dell'offerta al massimo rialzo del canone posto a base d'asta**, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara, sulla base del capitolato speciale.

Documentazione disponibile per i concorrenti.

Il bando di gara, il capitolato speciale della concessione, i modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati **A e B**), il modello per l'offerta economica (allegato **C**), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussoria bancaria (allegato **D**), il piano tariffario, l'elenco delle fermate e degli orari come approvati dalla deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 29 aprile 2015 sono disponibili sul sito Internet www.comunepozzadifassa.net e possono essere ritirati in copia presso l'ufficio Protocollo del Comune di Pozza di Fassa (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 il mercoledì in orario continuato fino alle 16.30).

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti per iscritto, a mezzo PEC o fax, al Responsabile del Procedimento dott. Luigi Chiocchetti (PEC: protocollo@pec.comunepozzadifassa.net - tel. 0462/764758 - fax.: 0462/763578), **entro e non oltre 6 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta**. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle Imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (www.comunepozzadifassanet), almeno 3 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **si invitano i concorrenti ad avvalersi dei facsimili predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente bando**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema **AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale, ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad **acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

1 INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, il concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

**Comune di Pozza di Fassa
P.za de Comun n. 1 38036 POZZA DI FASSA**

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 maggio 2015

un plico chiuso con le seguenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'Impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura: "GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO-TURISTICO "POZZA DI FASSA – GARDECCIA".

Si precisa che costituisce **causa di esclusione** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

1) una busta chiusa, recante all'esterno la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:

- la DICHIARAZIONE/DOCUMENTAZIONE di cui al paragrafo 4.1;
- le REFERENZE BANCARIE di cui al paragrafo 4.2bis;
- il DEPOSITO CAUZIONALE di cui al paragrafo 4.2ter;
- la ricevuta di versamento del CONTRIBUTO, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6;
- il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS;

2) una busta chiusa e sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA" contenente l'offerta economica redatta secondo le indicazioni di cui

al successivo paragrafo 3, da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE.

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, all'Ufficio Protocollo, Comune Pozza di Fassa, P.za de Comun n. 1, 38036 Pozza di Fassa (TN), il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 ed il mercoledì in orario continuato fino alle 16.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, all'Ufficio Protocollo, Comune Pozza di Fassa, P.za de Comun n. 1, 38036 Pozza di Fassa (TN), che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 ed il mercoledì in orario continuato fino alle 16.30); In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

**LA SEDUTA DI GARA SI TERRA' IL GIORNO 28 MAGGIO 2015 ALLE ORE 14,30 PRESSO LA
SALA GIUNTA DEL COMUNE DI POZZA DI FASSA**

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC ovvero mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet www.comunepozzadifassa.net.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi i soggetti elencati all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, compresi gli enti pubblici o privati ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2 e dell'art. 38, commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno la prestazione dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm..

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 limitatamente ai punti 2, 3 e 4 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm..

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. L'amministrazione concedente procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.

In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti passivi, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.:

"Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal

presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)."

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.. In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

2.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

1. **requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006** indicati al successivo paragrafo 4;

B. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

1. **iscrizione al registro delle imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività rientranti in quelle oggetto della concessione;
2. **aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quello oggetto della concessione per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 150.000,00 (centocinquanta mila=)** al netto degli oneri fiscali, intendendosi per servizi analoghi le operazioni di trasporto pubblico di persone;
3. **possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada**, ai sensi del D.lgs. 395/2000 e s.m.;

C. REQUISITI DI CAPACITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA:

1. **dichiarazione positiva** di almeno un **istituto bancario** o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. attestante la capacità finanziaria ed economica dell'impresa.

I requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo 2.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

L'impresa deve altresì impegnarsi al **rispetto delle clausole imposte dal capitolato speciale**: il mancato rispetto di dette clausole comporta l'impossibilità di stipulare per fatto imputabile all'aggiudicatario, con conseguente decadenza dall'aggiudicazione e - se l'inottemperanza interviene in costanza di rapporto contrattuale - la risoluzione del contratto in danno del concessionario, con tutte le conseguenze di legge.

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione della concessione avverrà con il **criterio dell'offerta al massimo rialzo del canone posto a base d'asta**.

Si precisa che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto della concessione ed alle prescrizioni degli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 la Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

Non sono ammesse offerte in diminuzione, parziali o condizionate.

In caso di parità di ribasso offerto l'individuazione dell'Impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

L'offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente bando e alla vigente normativa **in materia di imposta di bollo**. Essa dovrà essere composta da un'**offerta economica** presentata in **distinta busta (o plico) denominata BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA** adeguatamente chiusa e sigillata con le medesime modalità previste per il plico esterno di cui al paragrafo 1, recante all'esterno la denominazione dell'impresa, la scritta "**Offerta economica**" e l'oggetto della gara. Essa andrà quindi inserita **nel plico unico esterno**.

L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere redatta su carta resa legale, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo, utilizzando **preferibilmente il modulo, fornito dall'Amministrazione**, di cui al successivo capoverso e recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo del canone di concessione, in misura pari o superiore all'importo posto a base di gara (euro 5.000,00-). In caso di discordanza l'Amministrazione concedente considererà valido l'importo espresso in lettere.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 2 (due) richiesti verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero di decimali inferiore a quello richiesto l'Amministrazione considererà i decimali mancanti pari a 0 (zero).

Eventuali correzioni al rialzo percentuale offerto (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni al ribasso percentuale offerto (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni al rialzo percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Non sarà considerato validamente espresso il rialzo percentuale indicato a seguito di correzioni ad esso non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

L'offerta dovrà, a **PENA DI ESCLUSIONE**, essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito), ovvero da un suo procuratore.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Per tutte le altre forme di Consorzio, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Comporta l'**ESCLUSIONE AUTOMATICA** dell'offerta:

- la mancata sottoscrizione del modulo, con le modalità sopra indicate;
- la mancata indicazione del rialzo percentuale offerto sul canone posto a base d'asta (qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere).

DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA

Nella busta contenente l'offerta economica potranno essere inserite le **eventuali** giustificazioni dell'offerta, al fine della valutazione dell'anomalia.

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.2bis, 4.2ter, 4.3 ed eventualmente, qualora dovuta, quella di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 nonché il documento **PASSOE** ai fini dell'**AVCPASS**, vanno inserite in apposita busta denominata **BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla **BUSTA B** contenente l'offerta economica.

4.1 DICHIARAZIONE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dovrà essere prodotta, a **PENA DI ESCLUSIONE**, una dichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, (**utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente bando**), accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

- 1.a. che l'Impresa è **iscritta al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto della concessione (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in concessione*);
- 1.b. che l'Impresa ha realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **servizi analoghi** a quello oggetto della concessione per un **importo non inferiore complessivamente ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila=)** al netto degli oneri fiscali, intendendosi per servizi analoghi quelli di trasporto pubblico di persone;
- 1.c. che l'Impresa è in possesso dei **requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada**, ai sensi del D.lgs. 395/2000 e s.m.;
- 1.d. che l'Impresa è in possesso della dichiarazione positiva di almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. (Ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere allegata tale dichiarazione).
2. **il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'obbligo di indicare TUTTE le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su**

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 attualmente in carica, nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.

Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza**:

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).

3. in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,

oppure, una delle seguenti alternative,

- a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

4. eventuale, da rendersi esclusivamente nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto provvedimento del Tribunale (indicazione degli estremi), dichiarando di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed indicando l'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi.

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DOVRA' INOLTRE ESSERE ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA AL COMMA 4 DEL CITATO ART. 186 BIS E INDICATA AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.7.

OPPURE

In caso di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale

Di essere autorizzata alla partecipazione giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi).

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. **il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare – specificando gli estremi del provvedimento e le fattispecie di reato ascritte - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo**

444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

In caso di **incorporazione o fusione societaria**, il concorrente (incorporante o risultante dalla fusione) dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la dissociazione.

Si precisa che in caso di società con due soci partecipanti al 50% il concorrente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2003 con riferimento ad entrambi i soci. In caso di società con tre soci il concorrente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2003 con riferimento al socio partecipante almeno al 50%.

L'Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.)
- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), identificati mediante visura del certificato di iscrizione alla CCIAA, si procederà all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta

visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

Si riporta di seguito l'art. 38 commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis del D.Lgs. 163/2006:

Art. 38

Requisiti di ordine generale

(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (37)

b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,, se si tratta di altro tipo di societa'; (29)

c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in

accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (29)

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; (29)

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (29)

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti. (29)

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. 29.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. (29)

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. (29)

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. (29)

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. (29)

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni

variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. ((58))

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

AGGIORNAMENTO (29) Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

AGGIORNAMENTO (37) Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 33, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine."

AGGIORNAMENTO (58) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che la presente modifica si applica alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.

Si riporta di seguito l'art. 186-bis commi 3,4 e 5 del R.D. 267/1942:

“Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presente in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso di requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione alla concessione. Si applica l'art. 49 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento".

5. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;
6. che l'Impresa ha **visionato i luoghi** ove debbono essere eseguiti i servizi, ha **piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando e nel Capitolato speciale della concessione e nei relativi allegati accettandole tutte** senza riserva alcuna;
7. che l'Impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa;
8. (eventualmente) il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEN EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
9. (eventuale in caso di Raggruppamento di Impresa): **l'elenco delle imprese** che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (orizzontale, verticale o mista), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti nonché, per i raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà essere **dichiarato l'impegno**, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
10. (se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06) l'elenco delle Imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06;

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle Imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio;

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle Imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici;
11. (eventuale in caso di G.E.I.E.): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.E.I.E.
12. (eventualmente) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax o pec;

In caso di Impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna Impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna Impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

Ai sensi degli artt. 38, comma 2bis e 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione/documentazione di cui al presente paragrafo 4.1 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara (ossia pari ad € 220,00) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.1. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;**
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore;**
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti da 1 a 12, qualora, dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;**
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.**

La dichiarazione delle Imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e di esperienza.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

È in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle parti della dichiarazione su indicata, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

4.2 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che non sono previste prestazioni secondarie e che pertanto è ammessa la sola partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo **orizzontale**.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese ciascuna impresa associata** dovrà rendere a **PENA DI ESCLUSIONE** la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal paragrafo 4.1 **punti 1.a, 1.b** (frazionabile, come di seguito precisato), **1.c, 1.d, 2, 3, 4** (eventualmente se ricorre il caso), **5, 6, 7** e dall'**8 al 9** (eventualmente se ricorre il caso).

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. indicate in sede di offerta dovranno rendere a **PENA DI ESCLUSIONE** la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal paragrafo 4.1 **punti 1.a, 1.b** (frazionabile, come di seguito precisato), **1.c, 1.d, 2, 3, 4** (eventualmente, se ricorre il caso), **5, 6, 7**, e dall'**8 al 12** (eventualmente se ricorre il caso).

In caso di consorzio ex art. 2602 cc non ancora costituito, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritta da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovranno contenere altresì le tipologie del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate nonché l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica.

Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

I G.E.I.E. dovranno indicare le imprese del G.E.I.E..

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il requisito di capacità tecnica di cui al **paragrafo 4.1 punto 1.a.** - ossia l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in concessione, dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E., a **PENA DI ESCLUSIONE**.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il requisito di capacità tecnica di cui al **paragrafo 4.1 punto 1.b.** - ossia aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quello oggetto della concessione **per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 150.000,00** (centocinquantomila) potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E. fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, che l'Impresa mandataria capogruppo dovrà possedere il requisito in misura non inferiore al 60%, la restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti in misura non inferiore al 10% ciascuna; il tutto a **PENA DI ESCLUSIONE**. La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il requisito di capacità tecnica di cui al **paragrafo 4.1 punto 1.c.** - ossia il possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada ai sensi del D.Lgs. 395/2000 e s.m. - dovrà essere posseduto, **ove necessario** ai sensi del predetto D.Lgs. 395/2000 e **in ragione della parte del servizio svolta**, da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E.; il possesso del predetto requisito ove necessario ai sensi di legge, è prescritto a **PENA DI ESCLUSIONE**. Non comporta l'esclusione il mancato possesso del requisito qualora la parte del servizio svolta dall'impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E. non richieda il possesso del requisito medesimo.

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere rese singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovrà altresì contenere **l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006**.

Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica. **Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale** di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm..

I G.E.I.E. dovranno indicare le imprese facenti parte del G.E.I.E..

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

NOTA BENE:

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 163/06 e s.m., devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

ooo

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le raggruppate;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione;
- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti dell'Amministrazione in relazione alla concessione, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

4.2bis REFERENZE BANCARIE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1 BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, devono essere presentate **in originale**, a **PENA DI ESCLUSIONE**, le dichiarazioni positive di almeno un **istituto bancario** o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa (requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 2.2 del presente bando di gara).

Ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/06 si precisa che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; in tal caso il concorrente impossibilitato a presentare le due referenze richieste dal bando dovrà:

- a) indicare i «**giustificati motivi**» dell'impedimento e
- b) allegare «**qualsiasi altro documento**» idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria.

La stazione appaltante ammetterà il concorrente solo qualora ritenga che la documentazione alternativa presentata sia idonea a dimostrare la capacità del concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc., di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), le medesime referenze devono essere prodotte con riferimento a ciascuna impresa costituente l'associazione, il consorzio o il G.E.I.E..

Ai sensi degli art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione/documentazione di cui al presente paragrafo 4.2bis comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara (ossia pari ad € 220,00-) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

Si procederà ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui sia accertato che le referenze bancarie siano state rilasciate oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.2ter DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno della BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve essere prodotta la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un

ammontare pari ad euro 4.400,00- (quattromilaquattrocento), corrispondente al **2%** dell'importo a base di concessione, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006).

Si precisa che il deposito cauzionale copre anche le sanzioni previste **dall'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con Legge 114/2014.**

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione del 50% trova applicazione in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati. In tal caso l'importo della cauzione sarà pari ad Euro 2.200,00-.

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione dell'opera **secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.9.2000.**

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa Capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituente raggruppamento.**

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

1. tramite deposito in contanti, tramite versamento diretto c/o la Tesoreria comunale del Comune di Pozza di Fassa "Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino – Filiale di Pozza di Fassa" - **codice IBAN IT14L0814035270000004036334**, indicando la causale "cauzione provvisoria gara (indicare l'oggetto e il numero CIG) in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, **a pena di esclusione** dalla gara. **L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata, A PENA DI ESCLUSIONE, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.**
2. **in titoli del debito pubblico garantito dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere del Comune di Pozza di Fassa (Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino – Filiale di Pozza di Fassa) a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; l'offerta in tal caso, dovrà essere altresì corredata, A PENA DI ESCLUSIONE, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.**
3. mediante fideiussione o polizza di fideiussoria, **unica ed in originale.**

E' ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante **firma elettronica qualificata o firma digitale**, a condizione che tale supporto informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (**A TAL FINE E' UTILIZZABILE, DA PARTE DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE LA POLIZZA, IL FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO "D" DEL PRESENTE BANDO**).

I concorrenti **possono** presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed **integrata con la seguente clausola:**

- Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile".

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, **la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:**

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il Comune di Pozza di Fassa in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dal Comune di Pozza di Fassa a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
5. Il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia richiesta per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
6. Il fideiussore si impegna a pagare quanto richiesto dalla stazione appaltante, in caso di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39 del D.L. 90/2014, a semplice richiesta della stessa ed entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.
7. **a pena di esclusione, il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.**

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in **carta legale o resa legale**.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

Comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara:

- la mancata presentazione della documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale;
- la mancata presentazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante.

Eventuali ulteriori difformità rispetto a quanto richiesto ai fini della presentazione del deposito cauzionale saranno regolarizzabili entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

Ai sensi degli art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione/documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale, richiesta ai sensi del paragrafo 4.2ter, ivi compresa la mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria paria all'uno per mille dell'importo a base di gara (ossia pari ad € 220,00-) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del Tesoriere in caso di deposito in contanti o di deposito titoli);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.

Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte e che decorra da tale data.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC – AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata a **PENA DI ESCLUSIONE LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di EURO 20,00** a favore dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici secondo le istruzioni contenute sul sito internet: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG n. 62406657AB** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "*Servizio riscossione*" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "*pagamenti effettuati*" disponibile on line sul "*Servizio di Riscossione*";
- **In contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "*Cerca il punto vendita più vicino a te*", ed è inoltre attivata la voce "*contributo ANAC*" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dal soggetto individuato quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Ai sensi degli art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione/documentazione di cui al presente paragrafo 4.3 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria paria all'uno per mille dell'importo a base di gara (ossia pari ad € 220,00-) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.3. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano

carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015). Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diversi da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando;

Si procederà ad escludere il concorrente nel caso in cui si accerti che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, debbono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma pubblica amministrativa dal cui testo risulti espressamente:

- ☐ che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- ☐ che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- ☐ che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- ☐ che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- ☐ che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione alla concessione, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- ☐ la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- ☐ le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

L'Amministrazione ammette alla gara anche gli atti contenenti il conferimento di procura redatti nella forma di scrittura privata con autentica notarile, anziché nella prescritta forma di atto pubblico ma, nel caso di aggiudicazione, richiederà al Raggruppamento temporaneo aggiudicatario, per il tramite dell'Impresa capogruppo, la produzione di un nuovo atto di procura redatto nella forma di atto pubblico.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo

o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, **a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.**

In tal caso, successivamente all'eventuale aggiudicazione in capo al predetto raggruppamento, sarà richiesto al medesimo di provvedere a rettificare o sostituire l'atto costitutivo, **pena la DECADENZA dall'aggiudicazione** e le ulteriori conseguenze previste per l'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula per fatto addebitabile all'aggiudicatario.

Ai sensi degli art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione/documentazione di cui al presente paragrafo 4.4 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria paria all'uno per mille dell'importo a base di gara (ossia pari ad € 220,00-) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.4. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015). Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico di cui al paragrafo 1 BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. del requisito di capacità finanziaria ed economica di cui al precedente paragrafo 2.2. lettera C..

Non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. dei requisiti di cui al paragrafo 2.2. lettera B., punti 1., 2. e 3., in quanto trattasi di requisiti di idoneità professionale.

In caso di avvalimento del requisito di capacità finanziaria ed economica (referenze bancarie) il concorrente dovrà presentare, all'interno della BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4.:

- 1) dichiarazione resa dal concorrente, A PENA DI ESCLUSIONE, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento del requisito di capacità finanziaria ed economica e/o del requisito di capacità tecnica e di esperienza previsto dal presente bando

- di gara, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso/i e dell'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicata al precedente paragrafo 4.1 punto 2, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
 - 5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
 - 6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi degli art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione/documentazione di cui al presente paragrafo 4.6 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara (ossia pari ad € 220,00-) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.6. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015). Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal presente paragrafo (punti 2, 3, 4, 5 e 6) da parte dei soggetti tenuti;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto ausiliario, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive che il medesimo è tenuto a rendere ai sensi del presente paragrafo;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente (es. mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse e dei mezzi prestati).

Si procederà ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui, in sede di offerta, non sia stata presentata o regolarmente sottoscritta la dichiarazione di cui al precedente punto 1) attestante la volontà di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Si procederà ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui si accerti che il contratto di avvalimento è stato stipulato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE OVVERO CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE.

1) IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16/03/0942 n. 267 (legge fallimentare), **l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale** può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara la seguente documentazione, oltre a quanto dichiarato al punto 1.d) della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16/03/0942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione resa dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) di un altro operatore attestante, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000:

- il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica ed economica, nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

- che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

c) l'originale o una copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti alla precedente lettera c).

2) IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, R.D. 16/03/0942 n. 267 (legge fallimentare), **l'impresa che abbia depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale** e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara apposita dichiarazione di

avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e a produrre, oltre a quanto dichiarato al punto 1.d) della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, tutta la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c). **L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.**

Ai sensi degli art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione/documentazione di cui al presente paragrafo 4.7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara (ossia pari ad € 220,00-) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.7. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015). Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal punto 1 lett. a), b) e c) del presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto ausiliario, con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 1 lett. b) del presente paragrafo;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Si procederà ad escludere il concorrente nel caso in cui si accerti che la documentazione di cui al punto 1 lett. a), b) e c), sia stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., **le imprese consorziate** per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai punti n. 2, 3 e 4, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.. Tale dichiarazione deve essere inserita all'interno della BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Ai sensi degli art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione/documentazione di cui al presente paragrafo 4.8 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara (ossia pari ad € 220,00-) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che

venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.8.. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015). Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte delle Imprese consorziate per conto delle quali il soggetto partecipa;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore;
- omessa dichiarazione anche di un solo dei punti 2, 3 e 4 del paragrafo 4.1 del bando;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

5. PROCEDURA DI GARA

La procedura aperta viene esperita in conformità all'art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e al presente bando.

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola, e, in caso negativo, a disporre il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse provvederà:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente agli offerenti ammessi;
- b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- c) a dare lettura del rialzo offerto dai concorrenti;
- d) a formulare la graduatoria;
- e) ad **aggiudicare** la concessione al concorrente collocatosi al primo posto della graduatoria che ha offerto il maggior rialzo sull'importo del canone oggetto di offerta migliorativa al rialzo, previa eventuale verifica di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm e fatta salva la valutazione dell'anomalia dell'offerta qualora in base ad elementi specifici l'offerta prima graduata appaia anormalmente alta, sospendendo in tale caso la seduta e trasmettendo le offerte e le giustificazioni prodotte al responsabile dell'amministrazione competente per la fase dell'esecuzione.

Il responsabile dell'amministrazione competente per la fase di esecuzione svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, anche ed eventualmente, di altri organismi tecnici dell'amministrazione, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le

modalità di cui al successivo paragrafo 7.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato al soggetto che presiede la gara che, alla riapertura della seduta pubblica dichiarerà l'esclusione delle offerte ritenute anomale e procederà all'aggiudicazione della concessione alla migliore offerta non anomala, fatte salve le eventuali verifiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. SUBCONCESSIONE

La subconcessione dei servizi oggetto di affidamento è **espressamente vietata**.

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione, svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici dell'amministrazione, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

Pertanto, l'Amministrazione sottoporà a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente alta e, se la ritiene anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Si precisa che l'Amministrazione potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente alta.

In particolare l'Impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà – entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni – fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- d) l'originalità del servizio offerto.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella busta contenete l'offerta economica.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla

legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, e si riserva altresì di istituire una commissione per l'esame delle giustificazioni prodotte.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente alta l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato al soggetto che presiede la gara che, alla riapertura della seduta pubblica dichiarerà l'esclusione delle offerte ritenute anomale e procederà all'aggiudicazione della concessione alla migliore offerta non anomala, fatte salve le eventuali verifiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario e nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano sorteggiati, alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale dichiarati nel corso della procedura di affidamento, **mediante il sistema AVCPASS** ove consentito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge 11.11.2011, n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'Impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 20.11.2005, n. 246, nonché la sospensione della partecipazione alle procedure di affidamento fino ad un anno.

Ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti per l'omessa acquisizione e produzione nei termini del PASSOE, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ESCLUSIONE** degli stessi dalla gara, all'**ESCUSSIONE della relativa cauzione provvisoria** e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione** che, se riterrà che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subconcessione ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 163/2006, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione sarà cancellata e perderà comunque

efficacia. In questo caso l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

L'Amministrazione procederà altresì nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nel corso della procedura di affidamento, attraverso il sistema AVCPASS, ove consentito.

Qualora, l'aggiudicatario non consenta il conseguimento della prova, non avendo acquisito e prodotto nei termini il PASSOE, ovvero qualora sia accertata la mancanza di tali requisiti, ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, l'Amministrazione procederà ad ANNULLARE l'aggiudicazione e provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria, alla DENUNCIA dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla SEGNALAZIONE alla Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico.

La medesima verifica potrà essere disposta a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000, attraverso il sistema AVCPASS, ove consentito. Qualora il partecipante non consenta il conseguimento della prova, non avendo acquisito e prodotto nei termini il PASSOE, ovvero qualora sia accertata la mancanza di tali requisiti, ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, l'Amministrazione provvederà alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla segnalazione alla Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico.

Al sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio e di G.e.i.e. la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4.1 del presente bando di gara ed in conformità a quanto dichiarato dai concorrenti in sede di gara.

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione l'Amministrazione effettuerà d'ufficio le verifiche mediante il sistema AVCPASS, ove consentito, con le modalità di seguito elencate:

- (eventualmente) CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
- Art. 38 comma 1 lett. a) , e m quater): acquisizione della visura CCIAA e attestazione della Cancelleria Fallimentare di eventuali procedure concorsuali in corso;
- Art. 38 comma 1 lett. b): attestazione del Tribunale del luogo di residenza/dimora dei soggetti di cui al medesimo comma, di eventuali misure di prevenzione pendenti;
- Art. 38 comma 1 lett. c): acquisizione del certificato del casellario giudiziale dei soggetti risultanti dalla visura del certificato CCIAA;
- Art. 38 comma 1 lett. d): vedi paragrafo 9;
- Art. 38 comma 1 lett. e), h), m), e m ter): verifica annotazioni contenute nel casellario informatico dell'ANAC;
- Art. 38 comma 1 lett. f): valutazione discrezionale dell'amministrazione;
- Art. 38 comma 1 lett. g): acquisizione del certificato di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate;
- Art. 38 comma 1 lett. i): acquisizione del certificato del DURC in via telematica attraverso lo sportello unico previdenziale, previa acquisizione dell'elenco delle posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all'impresa con riferimento all'INPS e all'INAIL, qualora non dichiarate in sede di offerta;
- Art. 38 comma 1 lett. l): acquisizione del certificato rilasciato dall'Agenzia del Lavoro o dai Centri per l'impiego.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In casi di **imprese straniere appartenenti all'unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla dal paese di origine o provenienza.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'**Autorità Nazionale Anticorruzione** che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara** ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Tale disposizione troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., ivi comprese quelle riportanti la non menzione.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:

1. CERTIFICAZIONI rilasciate dai committenti dalle quali si evinca che l'impresa negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ha svolto **servizi analoghi** a quello oggetto della concessione **per un importo non inferiore complessivamente ad Euro centocinquantomila (€ 150.000,00-)**. Per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici il requisito verrà accertato d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2. (Eventualmente), CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

3. ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI necessarie allo svolgimento del servizio oggetto della presente gara.

4. ELENCO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE ESISTENTI IN CAPO ALL'IMPRESA CON RIFERIMENTO ALL'INPS E ALL'INAIL, al fine di consentire all'Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC; qualora l'Impresa non abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, dovrà dichiarare che la mancanza di riferimento allo stesso Ente discende dalla non configurabilità in capo all'Impresa dell'obbligo suddetto.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle **Imprese associate**.

La documentazione dovrà essere prodotta in **originale o copia conforme** all'originale, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 43 e seguenti del D.P.R. 445/200. In particolare, si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti **già in possesso di amministrazioni pubbliche** è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora

ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa del concorrente e attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli artt. 19 e 47 medesimo DPR 445/2000.

A comprova del possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione dichiarati, la restante documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'Amministrazione.

Al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura, si invita l'impresa aggiudicataria, qualora sia in possesso di documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati, a produrre copia conforme.

La verifica circa l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006 sarà effettuata secondo i criteri dettati dal medesimo articolo e, per quanto non disposto dal medesimo, secondo quelli individuati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2320 dd. 15/10/2010.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di concessione, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:
 - la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- b) **le ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto;
- c) **(QUALORA AGGIUDICATARIO SIA UN RAGGRUPPAMENTO E NON ABBIA GIÀ PRESENTATO IL MANDATO IN SEDE DI GARA)**
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;
- d) la **CAUZIONE DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate nella misura del 10% del valore della concessione (**pari ad euro 220.000,00-**); qualora l'aggiudicataria sia in

possesso di **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati, si applica il beneficio di cui dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

- f) la **POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.** a copertura della responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 16 del Capitolato speciale di della concessione, con un massimale minimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) a sinistro.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione anticipata del servizio, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 10, è subordinata altresì agli **adempimenti** previsti dalla **vigente normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.) e dall'art. 29 del D.L. n. 90/2014**".

Alla garanzia fideiussoria di cui alla lett. e) si applicano le disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fideiussoria le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione concedente e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
 1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione concedente; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione concedente;
 2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010 approvati dai quali risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
 3. il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione concedente a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di

ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;

4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione concedente è quello in cui ha sede la medesima;
5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione concedente".*

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione concedente. **La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi** che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettifiche. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

I requisiti di cui al paragrafo 2.2. e 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, PENA L'ESCLUSIONE.

Qualora le dichiarazioni presentate siano **irregolari o incomplete**, ovvero si rendano necessari **approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione** di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a **sospendere la seduta** di gara e a **richiedere** al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i **chiarimenti necessari** o il **completamento** delle medesime dichiarazioni. **In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.**

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla **regolarizzazione** entro il termine posto dall'Amministrazione.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il

differimento di detto termine.

Si evidenzia che per l'espletamento delle attività non è ammesso l'impiego di mezzi o automezzi non autorizzati in base alla normativa vigente. Al momento dell'entrata in servizio la Ditta deve possedere gli automezzi dichiarati nell'offerta, **pena la DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE** della concessione ovvero la **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** di concessione eventualmente stipulato.

La stipulazione del contratto, susseguente all'aggiudicazione ed immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, verrà effettuata prontamente dopo la presentazione della necessaria documentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8., entro il termine che gli verrà fissato.

Data l'urgenza di garantire il servizio a far data dal 30 maggio 2015 in concomitanza con l'apertura dei rifugi e l'inizio della stagione turistico- estiva e al fine di garantire un servizio pubblico efficiente, puntuale e completo a beneficio dell'utenza, lo stesso potrà essere attivato anche in pendenza della formale stipulazione del contratto.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può autorizzare l'**esecuzione anticipata del servizio** immediatamente dopo l'aggiudicazione e **prima della stipulazione del relativo contratto**, decorso il termine di cui all'art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente bando, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Si invitano i concorrenti a precostituirsì la documentazione e le garanzie di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.).

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione**. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott. Luigi Chiocchetti – tel: +39.0462/764758.

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Pozza di Fassa intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di concessione;
4. il titolare del trattamento è il Comune di Pozza di Fassa;
5. il responsabile del trattamento è il Segretario comunale;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Si precisa altresì che, qualora necessario, i dati predetti potranno essere comunicati all'Agenzia Provinciale per i Contratti e Appalti della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del rapporto istituzionale di consulenza e assistenza.

Con apposita dichiarazione **congruamente motivata** da allegare all'offerta tecnica, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative all'offerta e degli eventuali giustificativi, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.



Il Segretario comunale
dott. Luigi Chiocchetti

Allegati:

- Fac simile dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati A e B);
- Fac simile per la formulazione dell'offerta economica (allegato C);
- Fac simile per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria (allegato D).

FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE A

Spett.le
Comune di Pozza di Fassa
P.za de Comun n. 1
38036 Pozza di Fassa (TN)

OGGETTO: Bando di gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del massimo rialzo per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto urbano-turistico "Pozza di Fassa – Gardeccia" mediante autobus di peso non superiore a 5 tonnellate per il periodo dal 30.5.2015 al 18.10.2015 compresi.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

In qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

con sede legale a _____ via _____ n. _____ C.A.P. _____

n. telefono _____ n. fax _____

indirizzo PEC _____

partita IVA _____

codice fiscale _____

(se recapito diverso dalla sede legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:

Nel presentare offerta per l'affidamento della concessione indicata in oggetto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

dichiara

- 1.a.** che l'Impresa è **iscritta al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto della concessione (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in concessione*);
- 1.b.** che l'Impresa ha realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **servizi analoghi** a quello oggetto della concessione per un **importo non inferiore complessivamente ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila=)** al netto degli oneri fiscali, intendendosi per servizi analoghi quelli di trasporto pubblico di persone;
- 1.c.** che l'Impresa è in possesso dei **requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada**, ai sensi del D.lgs. 395/2000 e s.m.;
- 1.d.** che l'Impresa è in possesso della dichiarazione positiva di almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. (Ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere allegata tale dichiarazione in originale) attestante la capacità finanziaria ed economica.

NB: nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte da un legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa raggruppata.

2. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare:

a) che i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 attualmente in carica hanno riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, specificando gli estremi del documento e le fattispecie di reato ascritte, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima):

☐ **NESSUNA CONDANNA**

oppure

☐ **LE SEGUENTI CONDANNE**

Nominativo	Estremi del provvedimento	Fattispecie di reato

b) che gli eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso eventuali società incorporate o società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo), per quanto a propria conoscenza, hanno riportato le seguenti sentenze di condanne passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, specificando gli estremi del documento e la fattispecie di reato ascritte, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima):

☐ **NESSUNA CONDANNA**

oppure

☐ **LE SEGUENTI CONDANNE**

Nominativo	Estremi del provvedimento	Fattispecie di reato

AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 1-TER DEL D.LGS. 163/2006, IN CASO DI PRESENTAZIONE DI FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE, LA STAZIONE APPALTANTE NE DÀ SEGNALE ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI CHE, SE RITIENE CHE SIANO STATE RESE CON DOLO O COLPA GRAVE IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVANZA O DELLA GRAVITÀ DEI FATTI OGGETTO DELLA FALSA DICHIARAZIONE O DELLA PRESENTAZIONE DI FALSA DOCUMENTAZIONE, DISPONE L'ISCRIZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO AI FINI DELL'ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI GARA E DAGLI AFFIDAMENTI DI SUBAPPALTO AI SENSI DEL COMMA 1, LETTERA H), FINO AD UN ANNO, DECORSO IL QUALE L'ISCRIZIONE È CANCELLATA E PERDE COMUNQUE EFFICACIA. TALE DISPOSIZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SI RISCOVRI LA MANCATA INDICAZIONE, IN SEDE DI OFFERTA, ANCHE DI UNA SOLA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, DI DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENTATO IRREVOCABILE O DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 444 DEL C.P.P., IVI COMPRESSE QUELLE RIPORTANTI LA NON MENZIONE.

e che, in relazione ai suddetti provvedimenti, l'impresa ha adottato le seguenti complete ed effettive misure di dissociazione:

NB: Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza:

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano o meno state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, **le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di DICHIARAZIONE B.**

3. in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater del D.Lgs. 163/2006:

☐ **di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente.**

Oppure,

(barrare una delle seguenti ipotesi)

☐ **di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;**

☐ **di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.**

4. eventuale, da rendersi esclusivamente nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto provvedimento del Tribunale (indicazione degli estremi), dichiarando di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed indicando l'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi.

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DOVRA' INOLTRE ESSERE ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA AL COMMA 4 DEL CITATO ART. 186 BIS E INDICATA AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.7.

OPPURE

In caso di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale

Di essere autorizzata alla partecipazione giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi).

5. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;

6. che l'Impresa ha visionato i luoghi ove debbono essere eseguiti i servizi, ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando e nel Capitolato speciale della concessione e nei relativi allegati accettandole tutte senza riserva alcuna;
7. che l'Impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa;
8. (eventualmente) il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEN EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
9. (eventuale in caso di Raggruppamento di Impresa): l'**elenco delle Imprese** che costituiranno il raggruppamento, la **relativa tipologia** (orizzontale, verticale o mista), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti nonché, per i raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà essere **dichiarato l'impegno**, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
10. (se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06) l'elenco delle Imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06;

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle Imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio;

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle Imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici;
11. (eventuale in caso di G.E.I.E.): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.E.I.E.
12. (eventualmente) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79 comma 5 del D.lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax o pec;

Luogo e data:

Firma
(del legale Rappresentante)

ALLEGATO: fotocopia semplice documento d'identità del Legale rappresentante.

* * * *

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice;
5. il responsabile del trattamento è il dott. Luigi Chiocchetti;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE B) RELATIVO AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 38 COMMA 1 LETT. B), C) e M-TER) DEL D.LGS. 163/2006.

Modello di dichiarazioni da rendere da parte di:

- il titolare dell'impresa e direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale;
- ciascuno dei soci e i direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e i direttori tecnici, se trattasi di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in tutti gli altri casi.
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dell'invito (solo per la dichiarazione di cui al punto 3):

qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta delle situazioni personali degli stessi (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione).

Spett.le
Comune di Pozza di Fassa
P.za de Comun n. 1
38036 Pozza di Fassa (TN)

OGGETTO: Bando di gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del massimo rialzo per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto urbano-turistico "Pozza di Fassa – Gardeccia" mediante autobus di peso non superiore a 5 tonnellate per il periodo dal 30.5.2015 al 18.10.2015 compresi.

Il sottoscritto
nato il
residente a
in via
in qualità di
dell'Impresa
con sede in
via
codice fiscale n. partita IVA n.

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, con riferimento alla predetta impresa,

DICHIARA

- 1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- 2) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter);
- 3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

ovvero

Dichiara di aver riportato le seguenti condanne (**dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione** delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima):

DA COMPILARSI QUALORA RIPORTATE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Luogo e data:

Firma
(Firma per esteso)

ALLEGATO: fotocopia semplice documento d'identità del sottoscrittore.

* * * *

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice;
5. il responsabile del trattamento è il dott. Luigi Chiocchetti;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Oggetto: Gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del massimo rialzo per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto urbano-turistico "Pozza di Fassa – Gardeccia" mediante autobus di peso non superiore a 5 tonnellate per il periodo dal 30.5.2015 al 18.10.2015 compresi.

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____ in qualità di legale rappresentante/procuratore
dell'Impresa _____ avente sede in
_____ via _____ n.
_____ tel. _____ fax _____ codice
fiscale/p. IVA _____

OFFRE

per l'affidamento della concessione in oggetto la percentuale di rialzo rispetto alla base d'asta annua pari ad **euro 5.000,00-** pari a:

_____ % (in cifre)

_____ per cento (in lettere).

Letto, confermato e sottoscritto.

Data, _____

Il Legale Rappresentante

N.B.: in caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella in lettere sarà presa in considerazione la percentuale scritta in lettere.

ALLEGATO D

FAC SIMILE di dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria

Oggetto: Gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del massimo rialzo per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto urbano-turistico "Pozza di Fassa – Gardeccia" mediante autobus di peso non superiore a 5 tonnellate per il periodo dal 30.5.2015 al 18.10.2015 compresi.

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____ nella sua qualità di _____
_____ del soggetto fideiussore ai
sensi ed agli effetti del DPR 445/2000

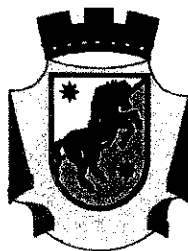
DICHIARA

di aver sottoscritto la polizza/fideiussione emessa a titolo di cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara d'appalto indicata in oggetto, avendo i poteri di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

DATA

FIRMA

Allegato: documento di identità in corso di validità



SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO TURISTICO POZZA DI FASSA GARDECCIA

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

ART. 1

OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Costituisce oggetto del presente capitolato speciale la concessione del servizio di trasporto urbano turistico nel per il periodo dal 30.5.2015 al 18.10.2015 nella tratta Pozza di Fassa – Gardeccia secondo il percorso indicato nella piantina allegata sub A al presente capitolato speciale di gara. Il concessionario assume altresì l'obbligo di gestire il servizio di cassa e biglietteria.

Il concessionario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara per tutta la durata del servizio, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

Il presente capitolato speciale formerà parte integrante del contratto.

Il concessionario deve

- avvalersi, per l'espletamento del servizio, di personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio;
- rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale;
- di osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali ritardi, disservizi, incidenti, guasti degli automezzi, indicandone cause e modalità;
- assicurare l'immediata sostituzione degli autoveicoli eventualmente fermi per qualsiasi motivo;
- stipulare polizza assicurativa a copertura del rischio per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli utilizzati per il trasporto con i massimali previsti dalla legge sia per danni a persone, compresi i trasportati, che per danni a cose ed animali per ciascun automezzo e per sinistro;
- dotare tutti gli autoveicoli interessati (nonché le tabelle alle singole fermate e quelle riportanti gli orari del servizio) dei segni distintivi atti ad individuare il trasporto urbano turistico individuato come "Gardeccia Bus";
- ai fini dell'esercizio l'aggiudicatario si impegna a presentare almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei servizi domanda di distrazione del mezzo, da noleggio a linea, con allegata la carta di circolazione;
- il concessionario al termine del contratto è tenuto a trasmettere al Comune una copia delle scritture contabili in base alle quali desumere il giro d'affari derivante dall'assunzione del servizio in oggetto. Inoltre dovrà essere prodotto il rendiconto dei biglietti venduti e dei km percorsi per ciascun automezzo.

ART. 2 PAGAMENTI E CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO.

L'assunzione del rischio d'impresa derivante dal servizio sarà a totale carico dell'Impresa assuntrice. La tariffa per la gestione del servizio è stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 29 aprile 2015, in euro 10 andata e ritorno.

Il concessionario è tenuto ad assicurare uno sconto del 10% sul biglietto andata e ritorno ai possessori della Fassa Card. Tale sconto non sarà applicato sulle altre tariffe che restano invariate.

Il concessionario ha diritto di trattenere tutti i ricavi derivanti dall'esercizio del servizio di trasporto ad eccezione delle quota parte offerta in sede di gara a titolo di canone e di rimborso delle spese di gestione della strada al Comune concessionario. Tale somma dovrà essere versata prima della stipula del contratto, nel quale si darà atto dell'avvenuto pagamento.

E' esclusa tra le parti ogni altra forma di revisione prezzi.

ART. 3 RISORSE ORGANIZZATIVE

L'Impresa concessionaria è tenuta a garantire la disponibilità, per le prestazioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto, di un numero minimo di **7 autisti e mezzi** (n. 7 bus da max 22 posti a sedere escluso conducente) che dovranno essere indicati formalmente prima dell'inizio dei servizi.

Tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi di svolgimento del servizio di particolare pregio ambientale, almeno cinque dei mezzi devono appartenere alla categoria EURO 5, gli altri non devono essere di categoria inferiore all'EURO 4 e dotati tutti di rallentatore.

Gli autoveicoli recheranno i segni distintivi atti ad individuare mezzi adibiti al trasporto urbano Pozza - Gardeccia.

L'Impresa concessionaria è tenuta, altresì, a garantire la presenza nel territorio comunale di tutti gli automezzi impiegati per lo svolgimento di tale servizio, con indicazione degli spazi di rimessa. Tale circostanza, dovrà essere oggetto di apposita autocertificazione da presentarsi entro l'inizio del servizio.

La medesima Impresa deve assicurare che tutti gli autisti devono avere esperienza di guida in montagna. Tale circostanza, dovrà essere oggetto di apposita autocertificazione da presentarsi entro l'inizio del servizio.

In caso di incidenti, con o senza danno alle persone, dovrà esserne data notizia al Comune di Pozza di Fassa entro la giornata in cui è avvenuto l'incidente.

ART. 4 COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Impresa affidataria si obbliga a garantire la copertura dagli eventi dannosi che si potrebbero verificare nella conduzione del servizio di cui al presente capitolato di gara, per qualsiasi causa, nei confronti degli utenti o di terzi per un massimale che non dovrà essere inferiore a Euro 10.000.000,00 per ciascun mezzo utilizzato.
2. Il Comune di Pozza di Fassa potrà richiedere all'Impresa copia della documentazione concernente le polizze assicurative di cui al primo comma.

ART. 5 ULTERIORI OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'Impresa concessionaria si impegna inoltre a:

1. Osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento e ad applicare ai propri dipendenti condizioni economiche non deteriori rispetto a quelle derivanti dal contratto nazionale di lavoro del trasporto privato rimessa e autonoleggio.
2. Assumere in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario quanto dell'Amministrazione comunale o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
3. I conducenti degli automezzi, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dal codice della Strada, dovranno usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida, accertarsi che durante il tragitto tutti gli utenti mantengano un comportamento corretto, procedere all'eventuale oblitterazione dei biglietti e mantenere un comportamento cortese verso l'utenza.
4. E' vietata l'attivazione di variazioni, sia temporanee che permanenti, del servizio in termini di punti di raccolta, orari e mezzi utilizzati.
5. Comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali ritardi, disservizi, incidenti, guasti degli automezzi, indicandone cause e modalità, entro massimo 12 ore dall'accaduto.
6. Assicurare l'immediata sostituzione degli autoveicoli eventualmente fermi per qualsiasi motivo come pure del personale assente.
7. Gli automezzi utilizzati dovranno avere un peso a pieno carico non superiore alle 5 tonnellate (derogabili con apposita e specifica di autorizzazione della PAT per il transito sulla S.P. 238 di Muncion) nonché avere le seguenti caratteristiche:
 - a. avere un numero massimo di 22 posti a sedere escluso conducente;
 - b. possedere i requisiti di sicurezza e ritenuta previsti dalla normativa vigente
 - c. dovranno essere regolarmente immatricolati e coperti da polizza assicurativa RC (negli importi richiesti);
 - c. dovranno essere in regola con le revisioni;
 - d. dovranno essere puliti e decorosi.
 - e. dovranno essere dotati di speciale dispositivo di rallentamento elettromagnetico (tipo Telma, Knorr, ecc).
8. Entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione la ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere al Comune di Pozza di Fassa l'elenco dei mezzi che intende utilizzare con le fotocopie dei relativi libretti di circolazione, da cui risulti l'ultima revisione.
9. Prima di iniziare il servizio di trasporto la ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere al Comune di Pozza di Fassa l'elenco nominativo degli autisti assegnati al servizio.
10. Costituisce onere della ditta organizzare il servizio con i mezzi necessari, nulla essendo dovuto dal Comune di Pozza di Fassa per l'uso di un numero superiore di mezzi.
11. Non è ammesso il subappalto né la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 6
PARCHEGGIO DI TESTATA

La parte concessionaria è tenuta ad attivarsi personalmente e diligentemente in tempo utile per procurarsi la disponibilità del parcheggio di testata necessario per la sosta dei veicoli degli utenti del servizio presso la società Catinaccio impianti a Fune. Si precisa che il costo dell'affitto di tale parcheggio, a totale carico delle concessionario è pari ad euro 16.000,00 più IVA come concordato dalla Società Catinaccio con l'Amministrazione concedente.

ART. 7 ULTERIORI MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sulla tratta Pozza – Gardeccia con partenza dal parcheggio di testata dovrà essere effettuato nel rispetto degli orari stabiliti dalla Giunta Comunale. Inoltre è previsto che qualora si raggiunga un numero sufficiente di utenti che ne faccia espressa richiesta dovranno essere garantite anche delle corse supplementari (solo nel tragitto parcheggio di testata – località Gardeccia). Ciò vale pure nel tragitto di ritorno con partenza dalla località di Gardeccia, in modo da effettuare un servizio più efficiente, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica.

ART. 8 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. Verrà applicata una penale di € 250,00- nei seguenti casi:
 - a. per ogni mancata effettuazione del servizio, in tutto o in parte, per motivi imputabili all'aggiudicatario;
 - b. ogni volta in cui il servizio verrà effettuato secondo modalità in tutto o in parte difforme da quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto e nel contratto ;
 - c. ogni volta in cui il servizio verrà effettuato con un ritardo di oltre 15 minuti per cause imputabili al concessionario.
2. Il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione del Responsabile del Procedimento, salvo risarcimento di ogni danno e spesa alla Amministrazione comunale, in presenza di deficienze o irregolarità gravi nella realizzazione del servizio di cui all'art. 1 da parte della Ditta concessionaria, che pregiudichino il raggiungimento delle finalità previste dal contratto.
3. Prima di avviare la procedura di risoluzione di cui al comma 2) il Responsabile del Procedimento contesterà formalmente per iscritto gli addebiti alla ditta, la quale avrà tempo 10 giorni per fornire giustificazioni: in caso di valutazione negativa delle stesse si procederà ai sensi del comma 2).
4. A titolo esemplificativo il contratto verrà risolto nei seguenti casi:
 - a. ogniqualevolta il servizio venga effettuato in sovraccarico rispetto al numero dei posti indicati nella carta di circolazione;
 - b. ogniqualevolta il servizio venga effettuato con automezzi non immatricolati per il servizio di noleggio con conducente;
 - c. ogniqualevolta il servizio venga effettuato con automezzi non in regola con le revisioni;
 - d. ogniqualevolta il servizio venga effettuato da parte di conducenti privi della prescritta patente di guida o della prescritta Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.);
 - e. qualora venga riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
 - f. qualora avvenga la cessione del contratto, anche solo parziale;
 - g. in caso di perdita dei requisiti richiesti per partecipare alla gara.

In ogni caso, resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di agire per il risarcimento del maggior danno, nonché di procedere all'esecuzione del contratto in danno all'aggiudicatario.

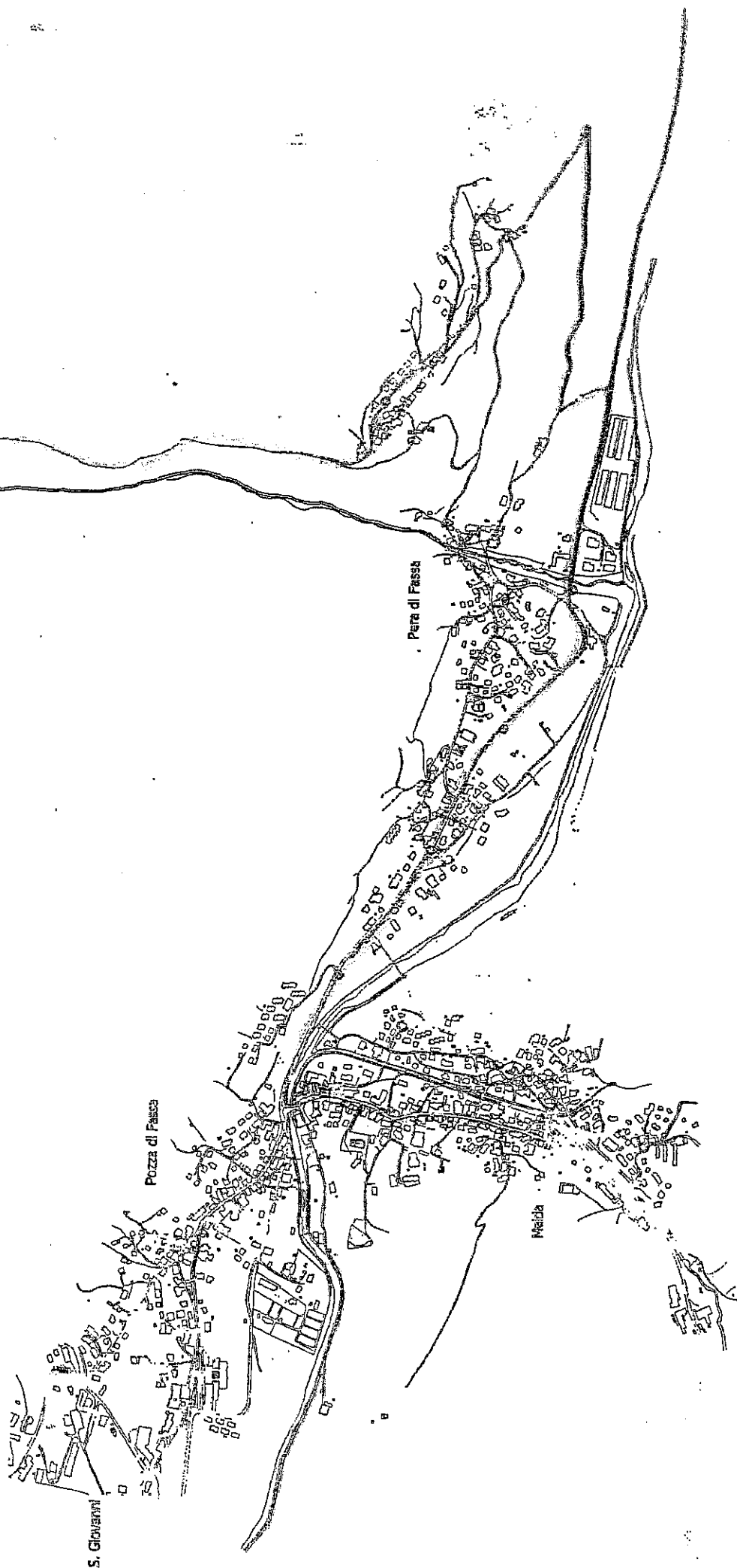
In tali casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della gara al secondo classificato.

Restano a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione fiscale ed ogni altra dovuta ai sensi di legge, connesse al verbale di aggiudicazione ed ogni altra inerente l'esecuzione del contratto.

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di Trento. È espressamente esclusa la clausola arbitrale.

PLANIMETRIA PERCORSO

ANDATA E RITORNO GARDECCIA



- Capolinea
- Fermata

